

La COVIP ha inoltre in programma di mettere a disposizione delle società e delle forme pensionistiche una parte significativa delle informazioni raccolte, anche per consentirne l'utilizzo nella valutazione della propria attività di gestione (flusso di ritorno).

Il Manuale è articolato in Titoli, ciascuno riferito a un differente flusso segnaletico.

Il Titolo 1 è dedicato alle informazioni sull'andamento della forma pensionistica complementare; abbraccia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari e quelli inerenti alle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti.

E' prevista la trasmissione di flussi di dati a differenti frequenze:

- cadenza mensile. Il flusso riguarda poche informazioni di base relative alle variabili principali (iscritti, patrimonio, rendimenti);
- cadenza trimestrale. Si tratta di una serie di informazioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche degli iscritti e sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari relativi alla forma di previdenza complementare;
- cadenza annuale. Il flusso annuale è volto principalmente a consentire l'effettuazione di ulteriori analisi sulle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti e sui profili comportamentali degli stessi. Vengono richieste informazioni aggiuntive anche per quanto riguarda i profili economici e patrimoniali della forma.

Il Titolo 2 fa riferimento alle informazioni cosiddette strutturali, ovvero relative alle caratteristiche delle forme previdenziali (informazioni anagrafiche, articolazione per linee di investimento, spese di partecipazione, rendite, mandati di gestione finanziaria, ecc.).

Gli schemi segnaletici introdotti presentano alcune novità importanti; le più significative riguardano:

- la richiesta a tutte le forme pensionistiche di informazioni di dettaglio sui singoli iscritti e pensionati (le informazioni sono rilevate in forma anonima);
- la richiesta a tutte le forme pensionistiche di informazioni di dettaglio sui singoli titoli, OICR, strumenti finanziari derivati, immobili, partecipazioni in società immobiliari e polizze assicurative utilizzate per la gestione delle attività;
- la richiesta, a tutte le forme pensionistiche che investono più del 10 per cento delle risorse in OICR, di informazioni aggregate sulle esposizioni considerando anche quelle derivanti per il tramite degli OICR detenuti (cosiddetto “*look through*”);
- l'estensione anche ai fondi pensione preesistenti della richiesta di alcune informazioni su base mensile e su base trimestrale.

Il Manuale entrerà in vigore il 1° gennaio 2014; al fine di consentire un avvio graduale, è prevista una fase iniziale di test destinata a durare fino alla fine del primo

trimestre del 2014. Per il primo anno di operatività dei nuovi schemi sono state inoltre concesse deroghe rispetto alla tempistica di produzione delle informazioni prevista a regime.

Per la gestione dei processi di acquisizione delle segnalazioni è prevista una collaborazione con la Banca d'Italia: i due Istituti hanno siglato un protocollo di collaborazione e gli Uffici stanno finalizzando l'accordo che ne definisce gli aspetti tecnico-operativi.

I dati delle forme pensionistiche raccolti con le segnalazioni assumono un ruolo particolarmente rilevante nelle analisi di vigilanza.

Con i dati raccolti attraverso i nuovi schemi verrà sottoposto a verifica e calibrato nei parametri il modello di *screening* predisposto dalla COVIP con lo scopo di selezionare le forme pensionistiche ritenute potenzialmente più rischiose, forme sulle quali concentrare i successivi approfondimenti di analisi cartolare e alle quali inviare, se del caso, le verifiche ispettive.

Il modello di *screening* attualmente sviluppato si basa su fattori di rischio relativi a tre macro-aree: rischi di *governance* e operativi; rischi informativi, di condotta scorretta e costi elevati; rischi di investimento e di squilibrio attuariale.

Il punteggio attribuito ai fattori di rischio che entrano nel modello di *screening* verrà determinato in base ai valori assunti da uno o più indicatori calcolati a partire da informazioni quantitative o qualitative (oltre alle banche dati contenenti i dati raccolti attraverso le segnalazioni, il modello prevede di far riferimento a una serie di altre informazioni che riguardano le forme pensionistiche, comprese quelle relative ai ritardi negli adempimenti richiesti dall'Autorità).

A ciascun indicatore verrà assegnato un punteggio; i punteggi verranno aggregati per ciascun fattore di rischio e a loro volta riaggregati in un indicatore finale, che rappresenta il giudizio di sintesi della rischiosità della forma. Tale giudizio si differenzia dal punteggio globale, calcolato come media semplice dei punteggi dei singoli indicatori, in quanto l'aggregazione si basa su "alberi decisionali" che attribuiscono una rilevanza particolare ad alcuni fattori, valutati come "dominanti".

I risultati del modello verranno rappresentati su una tavola sinottica che riporta, per ciascuna forma pensionistica interessata, le principali informazioni, il giudizio di sintesi dell'anno corrente e quello attribuito negli anni precedenti, il punteggio globale calcolato come media semplice e i punteggi assegnati ai diversi fattori di rischio con evidenza di quelli dominanti.

Lo sviluppo di tale modello rientra nell'ambito dell'approccio di vigilanza di tipo *risk-based* verso il quale la COVIP sta muovendo: la selezione a monte delle forme pensionistiche sulla base dei fattori di rischio consente di impiegare le risorse

disponibili in maniera più efficiente in quanto l'azione di vigilanza viene graduata in funzione del rischio che ricade sul sistema.

Il modello di selezione non rappresenta peraltro l'unico criterio per individuare i soggetti rispetto ai quali effettuare gli approfondimenti di vigilanza. Tali soggetti possono essere infatti scelti anche sulla base delle dimensioni o di eventuali informazioni di rilievo che vengano all'attenzione degli Uffici della Commissione e che determinino la necessità di attivare con tempestività interventi di vigilanza.

L'attenzione ai fattori di rischio è nel tempo destinata ad assumere rilevanza in tutti i processi di vigilanza, nell'ambito di un quadro concettuale di riferimento unitario: gli approfondimenti di vigilanza andranno a integrare le valutazioni che derivano dal modello di *screening* sia sulla base delle altre informazioni ricavabili dall'elaborazione dei dati rilevati dalle forme previdenziali, sia dall'analisi della documentazione a disposizione, sia dalle risultanze di eventuali indagini ispettive.

L'evoluzione dell'attività di vigilanza verso un approccio di tipo *risk-based* passa anche attraverso una rivisitazione dell'infrastruttura tecnologica destinata a corrispondere alle esigenze di elaborazioni della vigilanza e delle analisi di settore.

Con l'avvio del nuovo impianto segnaletico cambia non solo la modalità con la quale saranno richieste le informazioni ai soggetti vigilati, ma anche il modello concettuale dei dati al quale fare riferimento, secondo un approccio analogo a quello verso il quale stanno muovendo le Autorità di vigilanza europee (EIOPA, EBA ed ESMA).

I dati richiesti non sono considerati come singoli elementi, ma sono inquadrati all'interno di una struttura che identifica quelle che rappresentano le voci principali e quelle che costituiscono le variabili rispetto alle quali le voci principali devono essere suddivise (ad es. nella richiesta dei dati degli iscritti ripartiti per classi di età e per sesso, il numero di iscritti è la voce principale e l'età e il sesso sono le variabili di suddivisione).

La definizione delle caratteristiche delle voci principali, delle variabili rispetto alle quali suddividerle, dei valori che possono assumere le variabili di suddivisione, delle relazioni tra le voci nonché delle regole di validazione viene effettuata in maniera organica e strutturata, a un livello più elevato, nell'ambito dei cosiddetti "metadati".

Conseguentemente, sotto il profilo tecnologico è previsto di rivedere l'intera architettura delle banche dati destinate a contenere le informazioni rilevate con le segnalazioni, in modo da renderla idonea ad accogliere il nuovo modello di organizzazione dei dati.

E' inoltre in programma, una volta definita l'architettura del nuovo sistema, di fare migrare anche i dati finora raccolti dalla COVIP, in modo da preservare il più possibile la continuità delle serie storiche.

3.3 La vigilanza sugli enti previdenziali privati di base

L'art. 14 del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge 111/2011, ha attribuito alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996 (di seguito, enti).

Si tratta di 20 enti (*cfr. Glossario*), costituiti in forma di associazione o fondazione, che hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti. In 16 casi la principale finalità consiste nell'erogazione di prestazioni pensionistiche di base, tre enti hanno quale scopo l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre un ente è volto esclusivamente all'erogazione di prestazioni di carattere assistenziale a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti.

Il pieno esercizio delle suddette funzioni è strettamente connesso all'attuazione dei provvedimenti normativi indicati dalla stessa disposizione sopra menzionata. Solo uno di tali provvedimenti – sui tre previsti – è stato emanato.

In data 31 ottobre 2012 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del lavoro – adottato il precedente 5 giugno di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la COVIP – recante la disciplina delle modalità attraverso le quali la Commissione riferisce ai predetti Ministeri circa gli esiti dei controlli posti in essere.

A esito di tali controlli, anche di tipo ispettivo, la COVIP non ha infatti – diversamente da quanto avviene per la vigilanza sui fondi pensione – la possibilità di realizzare interventi diretti nei confronti degli enti volti a favorirne la sana e prudente gestione; la stessa risulta peraltro sprovvista anche della facoltà di adottare atti di regolazione e indirizzo.

La suddetta disciplina inserisce i controlli sugli investimenti da parte della COVIP in un sistema di vigilanza articolato, in cui sono presenti, con diverse competenze, oltre ai Ministeri sopra richiamati (in taluni casi affiancati da altri Dicasteri competenti in funzione delle specifiche platee di riferimento), la Corte dei Conti e il Parlamento

(attraverso la competente Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale).

È, in particolare, prevista la predisposizione da parte della COVIP di una relazione – da trasmettere ai Ministeri vigilanti entro il 31 ottobre di ogni anno – nella quale, per ciascun ente, devono essere fornite informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla politica di investimento, sul sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sul processo di impiego delle risorse.

Sin dall'inizio del 2012, nell'ottica di dare celere attuazione, per la parte di competenza, all'organico assetto di vigilanza sopra descritto, la COVIP ha avviato – anche nelle more dell'adozione del prescritto Decreto ministeriale – l'individuazione dell'insieme dei dati e delle informazioni, da acquisire da parte degli enti stessi, necessari per poter dare seguito al previsto referto ai Ministeri vigilanti.

Sono stati pertanto definiti gli schemi di rilevazione dei dati sulla composizione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti – sia a valori contabili che a valori di mercato – nonché sulla relativa redditività. A tal fine si è tenuto conto dei prospetti utilizzati dal Ministero del lavoro per il monitoraggio di tali patrimoni effettuato con riguardo al triennio 2008-2010 e si è valorizzata, al tempo stesso, l'esperienza maturata dalla COVIP sotto il profilo delle segnalazioni di vigilanza dei fondi pensione.

Relativamente poi alle ulteriori informazioni concernenti le macro aree indicate dal menzionato Decreto ministeriale (come detto, politica di investimento, sistema di gestione e controllo dei rischi e processo di impiego delle risorse), le stesse sono state opportunamente dettagliate, ritenendo utile prendere a riferimento quegli stessi profili trattati – relativamente ai fondi pensione – nelle “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP il 16 marzo 2012.

Intervenuta la pubblicazione del Decreto ministeriale, la COVIP ha sottoposto il complessivo sistema di segnalazioni a una procedura di consultazione con gli enti, anche per il tramite della relativa associazione di categoria. In tale sede, quest'ultima ha in particolare evidenziato l'utilizzo, da parte degli enti, di eterogenei criteri di valorizzazione delle attività detenute e ha sottolineato la conseguente esigenza di pervenire, in prospettiva, alla omogeneizzazione di tali criteri.

A titolo esemplificativo di tale eterogeneità sono state indicate, principalmente, le modalità di determinazione del valore di mercato degli strumenti finanziari non quotati e degli immobili (con il ricorso, nel secondo caso, talvolta a “esperti indipendenti” e talvolta alla struttura interna dell'ente dedicata alla gestione del patrimonio immobiliare) e le modalità di contabilizzazione delle minusvalenze connesse agli strumenti finanziari (con il ricorso, in alcuni casi, alla specifica normativa introdotta dal Decreto legge 185/2008, cosiddetto “decreto anti crisi”, in altri, ad accantonamenti – integrali o solo parziali – al fondo oscillazione titoli e, in altri ancora, a svalutazioni dirette in conto economico).

La COVIP condivide l'esigenza di pervenire alla definizione di uniformi criteri di valorizzazione delle attività detenute dagli enti (anche nell'ottica di una migliore comparabilità dei dati agli stessi afferenti) e, pur non avendo competenza in materia, ha comunque manifestato ai Ministeri vigilanti la disponibilità a fornire il proprio contributo tecnico all'individuazione di possibili soluzioni volte al perseguimento di tale obiettivo; contributo le cui basi saranno costituite dal patrimonio informativo derivante dai dati e dalle informazioni rilevati presso gli enti.

Ad esito della consultazione, sentiti anche i Ministeri vigilanti (come richiesto dalla normativa vigente), la COVIP ha avviato, all'inizio del corrente anno, la raccolta dei dati e delle informazioni.

La procedura di rilevazione è stata definita temperando, da una parte, la necessità per la COVIP di poter disporre di un lasso temporale congruo per un efficace svolgimento dell'attività di verifica ed elaborazione dei dati pervenuti – finalizzata alla redazione della citata relazione nei termini prescritti – e, dall'altra, l'esigenza di tener conto della circostanza che l'approvazione del bilancio consuntivo degli enti cade nel periodo maggio-giugno. Ciò ha portato a richiedere la trasmissione dei dati patrimoniali di fine 2012 in anticipo rispetto all'approvazione del bilancio consuntivo, con la conseguenza che, potendo avere tali dati una connotazione "provvisoria", è stata prevista – in presenza di rettifiche connesse alla predisposizione di detto documento – l'effettuazione di una nuova segnalazione, una volta intervenuta l'approvazione dello stesso.

La prima fase di acquisizione di quanto richiesto si è sostanzialmente conclusa; in tale ambito sono emerse talune difficoltà, circoscritte ma inerenti pure a enti dimensionalmente rilevanti. Nel prendere atto di tali difficoltà – anche in considerazione della circostanza che si tratta della prima rilevazione conseguente all'attuazione dei contenuti del citato Decreto ministeriale – la COVIP ha tuttavia rappresentato la necessità di porre in essere gli interventi organizzativi idonei ad assicurare, per il futuro, il rispetto della tempistica definita.

È al momento in corso l'attività di verifica sulla congruenza e completezza dei dati e delle informazioni trasmessi, anche al fine di rappresentare agli enti eventuali esigenze di natura correttiva e/o integrativa, da soddisfare al più tardi in occasione della segnalazione successiva all'approvazione del bilancio consuntivo.

La disponibilità di dati e di informazioni sulle caratteristiche dei patrimoni detenuti dagli enti e sulle relative modalità di gestione concorrerà alla formazione di un patrimonio informativo – che si accrescerà progressivamente nel tempo – sulla base del quale la COVIP potrà strutturare in maniera sempre più articolata e ordinata il sistema dei controlli sugli enti.

La disponibilità dei suddetti dati e informazioni costituisce inoltre un elemento di conoscenza che può risultare utile anche in sede di definizione della specifica normativa in materia di investimenti, conflitti di interesse e banca depositaria; normativa che sarà

contenuta nel decreto – di competenza del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la COVIP – di cui all'art. 14, comma 3, del Decreto legge 98/2011. La definizione di tale provvedimento dovrà tener conto dei principi caratterizzanti in materia il settore dei fondi pensione (artt. 6 e 7 del Decreto lgs. 252/2005) e dell'esigenza che la gestione economico-finanziaria degli enti assicuri l'equilibrio di bilancio coerentemente con le risultanze dei bilanci tecnici (art. 2, comma 2, del Decreto lgs. 509/1994).

Va evidenziato in proposito che, nel momento in cui il suddetto provvedimento verrà emanato, si potrà disporre di un quadro di regole certe e predeterminate all'interno del quale possono esercitarsi le prerogative gestionali degli enti. Solo allora risulteranno compiutamente definiti il perimetro dell'azione di controllo della COVIP e i profili di responsabilità connessi a tale azione.

* * *

Nel corso del 2012 la COVIP ha condotto una serie di istruttorie concernenti diversi enti a seguito sia di specifiche richieste di approfondimento provenienti dai Ministeri vigilanti sia di autonome iniziative che hanno trovato fondamento nelle informazioni disponibili anche grazie alle segnalazioni ricevute.

In primo luogo, la COVIP ha esaminato la documentazione trasmessa dal Ministero del lavoro su alcuni investimenti mobiliari e immobiliari posti in essere da un ente nel recente passato, al fine di rendere allo stesso Dicastero la richiesta valutazione. Più specificamente, si trattava, per la componente mobiliare, del significativo investimento in una particolare tipologia di obbligazioni strutturate (cosiddetto CDO, *collateralized debt obligation*) e, per la componente immobiliare, di tre operazioni di compravendita poste in essere da un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati, di cui l'ente stesso è unico quotista.

La COVIP ha inoltre reso ai Ministeri vigilanti la richiesta valutazione sul regolamento, adottato dall'assemblea dei delegati di un altro ente, concernente la definizione del processo di attuazione della politica di investimento; documento ricevuto dai suddetti Dicasteri ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 3, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. 509/1994. Va rilevato in proposito che, nelle more della definizione della specifica disciplina contemplata dal sopra menzionato art. 14, comma 3, del Decreto legge 98/2011, ai fini della predisposizione di detto regolamento l'ente ha ritenuto utile prendere a riferimento le "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento" adottate dalla COVIP il 16 marzo 2012 e lo schema di regolamento ministeriale – oggetto di pubblica consultazione – di attuazione dell'art. 6, comma 5 *bis*, del Decreto lgs. 252/2005 recante norme su i criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse (regolamento, come noto, finalizzato ad aggiornare la disciplina contenuta nel Decreto ministeriale 703/1996).

Riguardo alle iniziative assunte in autonomia, la COVIP ha esaminato, relativamente a un altro ente ancora, il processo decisionale che aveva condotto all'acquisto di un immobile, principalmente al fine di dotarsi di una nuova sede; ciò a seguito di una segnalazione nella quale venivano evidenziati, criticamente, i passaggi più rilevanti di questa articolata compravendita immobiliare. Le risultanze di tale attività sono state portate all'attenzione dei Ministeri vigilanti e dell'Autorità giudiziaria.

Altre attività di verifica sono in corso, con particolare riferimento agli investimenti in obbligazioni strutturate e alle iniziative adottate più di recente per la gestione di tali strumenti finanziari.

* * *

L'art. 14 del Decreto legge 98/2011 ha attribuito alla COVIP anche talune competenze in precedenza esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (istituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 335/1995), apportando a tal fine alcune modifiche all'art. 3, comma 12, della medesima Legge.

La COVIP è, in particolare, chiamata a rendere le proprie valutazioni ai Ministeri vigilanti nella procedura di definizione dei criteri di redazione del bilancio tecnico da parte degli enti (attualmente disciplinati dal Decreto ministeriale del 29 novembre 2007) e nella procedura volta all'adozione delle misure previste dall'art. 2, comma 4, del Decreto lgs. 509/1994, connesse all'ipotesi di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario di lungo periodo da parte degli enti.

Relativamente alla competenza da ultimo richiamata, la COVIP ha esaminato la situazione tecnico-attuariale di un ente che aveva incontrato difficoltà nell'adozione degli interventi volti a consentire il rispetto della condizione posta dal sopra citato art. 3, comma 12, della Legge 335/1995 (come riformulato a seguito delle modifiche recate dall'art. 1, comma 763, della Legge 296/2006), vale a dire una stabilità della gestione su un arco temporale non inferiore ai 30 anni. A esito di tali approfondimenti è stato reso il previsto parere al Ministero del lavoro. Peraltro l'ente ha approvato, sul finire del 2012, una riforma del proprio regime previdenziale su cui i Ministeri vigilanti hanno formulato taluni rilievi.

* * *

Risulta invariata la situazione – già evidenziata nella Relazione COVIP 2011 (*cfr. paragrafo 3.6*) – sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie di cui la COVIP può disporre per lo svolgimento delle funzioni di controllo sugli enti; profilo, questo, a cui risulta strettamente connessa l'efficacia di tale vigilanza.

Non è stato infatti ancora adottato il provvedimento – di competenza del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia – di cui all'art. 14, comma 4, del Decreto legge 98/2011, volto a definire il contingente di personale che la COVIP può

acquisire, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo.

Non è stata inoltre prevista, per l'espletamento dei controlli sugli enti, alcuna risorsa finanziaria aggiuntiva. Conseguentemente, il contributo di vigilanza a esclusivo carico dei fondi pensione – e quindi dei lavoratori agli stessi aderenti – finanzia anche le attività di verifica condotte dalla COVIP sugli enti.

3.4 Gli interventi normativi e interpretativi

Nel corso del 2012 la COVIP ha dato il proprio contributo nella redazione di alcuni atti normativi in materia di previdenza complementare, taluni volti allo specifico recepimento di direttive comunitarie. Ulteriori interventi legislativi, ancorché di portata più circoscritta, hanno riguardato il settore. Altre iniziative normative hanno interessato gli enti previdenziali di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996.

DM Economia 259/2012 - Con Decreto del dicembre 2012, pubblicato nel febbraio 2013, è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'art. 7 *bis* del Decreto 252/2005 (di seguito, Decreto), recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni o che erogano direttamente le rendite, nel caso in cui i relativi impegni finanziari non siano assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

Il Regolamento dispone che i predetti fondi pensione siano tenuti a trasmettere alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale comunque non inferiore a trenta anni.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva 2003/41/CE, sono inoltre disciplinati i principi e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari. Secondo le disposizioni del Regolamento, se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati la COVIP potrà limitare o vietare la disponibilità dell'attivo anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future. Disposizioni transitorie sono state introdotte con riferimento alla costituzione delle attività supplementari da parte dei fondi pensione preesistenti aventi soggettività giuridica.

Con tale Regolamento si pongono tra l'altro i presupposti affinché anche i fondi di nuova istituzione possano, nel rispetto delle relative previsioni normative, offrire direttamente garanzie, di restituzione del capitale o di rendimento, ovvero dar luogo

all'erogazione diretta delle prestazioni, anche accessorie. Si viene in tal modo ad ampliare l'ambito di attività che i fondi possono realizzare in proprio, senza avvalersi di intermediari; ciò potrà tra l'altro consentire agli stessi di meglio rispondere alle specifiche istanze di nuovo *welfare* dei propri aderenti.

Revisione del DM Economia 703/1996 - La COVIP ha proseguito la sua collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione del nuovo assetto di regole in materia di criteri e limiti di investimento e di conflitti di interesse. In particolare, nel corso del 2012 il predetto Ministero ha posto in pubblica consultazione una bozza di decreto che, in linea con il dettato comunitario, ha previsto un ampliamento del ventaglio di opzioni di investimento accessibili, volto a favorire una maggiore diversificazione del rischio. L'ampliamento dell'universo investibile è tuttavia correlato alla capacità dei fondi pensione di gestire e controllare adeguatamente i rischi connessi alla maggiore complessità operativa di alcune classi di attività.

Decreto lgs. 130/2012. Con tale provvedimento è stata data attuazione alla Direttiva 2010/78/UE (cosiddetta Direttiva Omnibus I), che modifica una serie di altre Direttive disciplinanti i poteri dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Dette Autorità europee compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS).

La COVIP ha collaborato, insieme alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS, con il Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione delle modifiche normative connesse al recepimento della predetta Direttiva. Il Decreto lgs. 130/2012 è infatti intervenuto anche sul Decreto lgs. 252/2005, disponendo nello specifico che la COVIP collabori, nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le Autorità e i Comitati che compongono l'ESFS, al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti.

In tale ambito, la COVIP può concludere accordi di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'EIOPA, che possono anche prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può inoltre ricorrere all'EIOPA per la risoluzione delle controversie con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, si prevede che la COVIP tenga conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'EIOPA, il Comitato congiunto, l'ESRB e le Autorità di vigilanza nazionali interessate.

Si è poi provveduto ad una riorganizzazione organica delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di collaborazione tra Autorità, in precedenza dislocate in vari

articoli del Decreto. Con l'occasione sono state integrate le previsioni inerenti le forme di collaborazione esistenti con altre Autorità italiane ed è stata prevista la possibilità per la COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione anche con le autorità estere preposte alla vigilanza sui gestori e sulle banche depositarie, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

All'art. 20 del Decreto è stato, inoltre, inserito un nuovo comma, in base al quale i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società diversi da quelli bancari e assicurativi, che risultino rivolti a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni e ha affidato alla COVIP il compito di verificare la sussistenza delle predette condizioni. La disposizione, oltre a incidere sui poteri della COVIP, comporta, per i fondi pensione aventi le citate caratteristiche, il superamento delle previsioni del DM Economia 62/2007 che imponevano ai fondi pensione interni diversi da quelli bancari e assicurativi l'obbligo di acquisire autonoma soggettività giuridica.

Benefici in favore dei residenti nelle province colpite dal sisma del maggio 2012 - Con il Decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 313/2012, sono state previste alcune agevolazioni in materia di anticipazioni nei confronti degli iscritti residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

La citata normativa, sulla quale residuano alcuni dubbi interpretativi, ha previsto che alle richieste di anticipazione della posizione individuale per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'aderente si applichi in via transitoria quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio è stato fissato in tre anni a decorrere dal 22 maggio 2012.

Legge di stabilità per il 2013 - La Legge 228/2012 ha introdotto la cosiddetta imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce, a decorrere dal 1° marzo 2013, i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e, a decorrere dal 1° luglio 2013, le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.

In merito all'originario disegno di legge, che non escludeva le forme pensionistiche complementari dall'applicazione dell'imposta, la COVIP è intervenuta per chiedere un ampliamento delle esenzioni ivi previste. Nel testo finale della legge di stabilità è stato previsto che l'imposta non si applichi, tra gli altri agli enti di previdenza obbligatoria nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs.

252/2005. E' auspicabile che siffatta esclusione sia recepita anche in sede comunitaria, in relazione alla cosiddetta *Tobin tax*.

La citata Legge ha introdotto un'altra imposta sulle cosiddette "negoziazioni ad alta frequenza" (*high frequency trading*), intendendosi per tali quelle generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini, laddove tali operazioni siano effettuate con un intervallo minimo inferiore al mezzo secondo. L'imposta si applica sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa siano almeno pari al 60 per cento degli ordini trasmessi. L'esenzione dei fondi pensione, espressamente prevista per l'imposta sulle transazioni finanziarie, non è riportata nelle disposizioni relative all'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, per cui gli stessi fondi potrebbero esserne destinatari.

Nella Legge 228/2012 sono state, poi, trasfuse le disposizioni già contenute nel Decreto legge 185/2012, non convertito in Legge, che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, aveva ripristinato il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (*cfr. Glossario*).

È stata quindi abrogata la norma del Decreto legge 78/2010 che aveva disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la trasformazione delle indennità di fine servizio, comunque denominate, dei pubblici dipendenti in TFR. Per effetto della citata abrogazione, quindi, ai pubblici dipendenti che non siano già in regime di TFR (perché assunti entro il 31 dicembre 2000 o perché non abbiano aderito, optando per il regime del TFR, ai fondi pensione negoziali loro dedicati) sono tornati ad applicarsi, con decorrenza 1° gennaio 2011, le discipline relative ai trattamenti di fine servizio previgenti al Decreto legge 78/2010.

Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. - Nel 2012 è stato emanato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Detto Regolamento definisce gli obblighi cui sono soggette le controparti finanziarie, ivi inclusi i fondi pensione, nonché le controparti non finanziarie, in tema di compensazione e gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati OTC (*over-the-counter*) e in tema di segnalazione dei contratti derivati. Un particolare regime di deroga è stato dettato nei riguardi degli schemi pensionistici per i quali, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento, potrà non trovare applicazione, secondo la disciplina di dettaglio contenuta nelle disposizioni transitorie, l'obbligo di compensare i contratti OTC presso una controparte centrale, fermo restando il rispetto delle regole dettate dal Regolamento circa le tecniche di attenuazione dei rischi.

Enti previdenziali di cui ai Decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 - Nel 2012 sono state inoltre dettate disposizioni di rilievo, per quanto di interesse della COVIP, in merito agli enti previdenziali privati. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la COVIP, del 5 giugno 2012 sono state disciplinate le modalità attraverso le quali la Commissione riferisce ai predetti Ministeri circa gli esiti dei controlli dalla stessa posti in essere, ai sensi dell'art. 14 del Decreto-legge 98/2011 (*cfr.supra paragrafo 3.3*).

* * *

Nel corso del 2012 la COVIP ha adottato alcuni provvedimenti normativi e fornito istruzioni di vigilanza e interpretazioni della normativa di settore, sia di carattere generale sia in risposta a specifici quesiti (per una più ampia trattazione del contenuto di alcuni di essi, *cfr. supra paragrafo 3.1*).

Modifica delle Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” - Con Deliberazione del novembre 2012, la COVIP ha apportato alcune modifiche alle proprie Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, adottate con Deliberazione del gennaio 2008; ciò alla luce del mutato quadro normativo in tema di previdenza obbligatoria risultante a seguito della riforma introdotta dal Decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011. Altri interventi hanno riguardato le ipotesi adottate in materia di basi demografiche per il calcolo della rendita e sono dovuti all'esigenza di dare attuazione alle previsioni contenute negli artt.30 *bis* e 55 *quater* del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (*cfr.supra paragrafo 3.1*).

Manuale delle segnalazioni statistiche - Con Circolare dell'11 gennaio 2013 la COVIP ha diffuso il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, che riporta gli schemi di segnalazione e le istruzioni di compilazione dei principali flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP (*cfr. supra paragrafo 3.2*).

Segnalazioni relative alla trattazione dei reclami - Con Circolare del 13 luglio 2012 sono state fornite istruzioni sulle modalità tecniche di trasmissione alla COVIP, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle segnalazioni trimestrali relative alla trattazione dei reclami.

Circolare in materia di utilizzo del rating - Con Circolare del 27 gennaio 2012 la COVIP ha diffuso indicazioni operative in materia di utilizzo del *rating* da parte dei fondi pensione; è stata rappresentata l'opportunità, in linea con le iniziative comunitarie sul tema, di evitare previsioni statutarie, regolamentari ovvero contenute nelle convenzioni di gestione che inducano a un impiego “automatico” dei *rating* elaborati

dalle agenzie specializzate tale da comportare l'esigenza di un immediato smobilizzo o impedire l'acquisto di titoli nel caso di declassamento dell'emittente (*cfr. supra* paragrafo 3.1).

Circolare in materia di turnover di portafoglio - Al fine di rendere comparabili i dati pubblicati nella Nota informativa sulla movimentazione di portafoglio delle diverse forme pensionistiche, con Circolare del 17 febbraio 2012 la COVIP ha fornito istruzioni in ordine alle modalità di calcolo dell'indicatore del *turnover* di portafoglio. Ciò in considerazione dell'importanza che tale indicatore assume sia come elemento che connota lo stile di gestione adottato sia per le indicazioni che può fornire sulla presenza di costi (oneri di negoziazione) non sempre agevolmente identificabili (*cfr. supra* paragrafo 3.1).

Circolare sull'adeguamento delle gestioni separate relative ai PIP - Con Circolare del 24 febbraio 2012, la Commissione ha invitato le Società istitutrici di PIP al rispetto delle norme dello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP che, individuando puntualmente le voci di costo, non prevedono la possibilità che le spese per la remunerazione della società di revisione gravino sul patrimonio della gestione (*cfr. supra* paragrafo 3.1). La precisazione si è resa necessaria in quanto, in seguito all'adozione del Regolamento ISVAP 38/2011 che ha determinato l'obbligo per le Compagnie assicurative di rivedere il testo dei regolamenti delle gestioni separate, alcune Compagnie di assicurazione nel provvedere agli adeguamenti non avevano tenuto conto della disposizione del citato Regolamento ISVAP che fa salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Circolare sui profili applicativi delle Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento - Con Circolare del 30 ottobre 2012 la Commissione ha fornito indicazioni applicative relativamente alla Deliberazione del marzo 2012 in vista del termine, fissato al 31 dicembre 2012, per l'adozione del documento sulla politica di investimento. La Circolare ha in particolare riguardato l'implementazione della c.d. funzione finanza (*cfr. supra* paragrafo 3.1.2).

Orientamenti interpretativi sulle modalità di computo del numero massimo di mandati svolti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari - Con provvedimento dell'ottobre 2012, la Commissione ha chiarito che ai fini del calcolo del numero massimo dei mandati esercitabili consecutivamente dai consiglieri e dai sindaci delle forme pensionistiche complementari sono da considerare gli incarichi ricoperti per un periodo pari ad almeno 12 mesi.

Orientamenti interpretativi e risposte a quesiti in materia di riscatti, prestazioni e anticipazioni - Con gli Orientamenti del marzo 2012, la Commissione, in riferimento all'ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma

5, del Decreto, ha ammesso che i fondi pensione possano prevedere l'opzione per il riscatto parziale della posizione individuale, con specifica disposizione da inserire nel testo statutario o regolamentare. Ciò può realizzarsi con una norma volta a consentire la facoltà di riscattare fino all'intera posizione oppure con l'individuazione di una o più percentuali, da contenere in un numero limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente.

Sempre in tema di riscatti, la Commissione, con risposta a un quesito del febbraio 2012, ha espresso l'avviso che il riscatto per invalidità permanente spetti ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si è inoltre precisato che le varie facoltà di riscatto contemplate dall'art. 14, comma 2, del Decreto possono essere esercitate solo qualora gli eventi ivi previsti (inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni e invalidità permanente) siano sopravvenuti rispetto all'adesione.

Rammentando che il riscatto comporta l'uscita dal sistema di previdenza complementare, è stato poi chiarito che in caso di successiva adesione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative degli iscritti legate all'anzianità di iscrizione.

Con un'altra risposta a quesito dell'agosto 2012, in tema di riscatto della posizione per cassa integrazione guadagni, si è espresso l'avviso che, in linea con la previsione in materia di riscatto per inoccupazione, il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno.

La Commissione ha, poi, rilevato che per il riscatto dovuto a mobilità, la relativa norma non prevede alcuna durata, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell'inoccupazione. Si è quindi precisato che la sottoposizione alla procedura di mobilità fa sorgere il diritto di chiedere il riscatto della posizione individuale, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla durata della stessa.

In ultimo, considerato che la mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, si è precisato che il lavoratore licenziato e posto in mobilità può legittimamente chiedere sia il riscatto parziale fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale *ex art.* 14, comma 5, fiscalmente più oneroso.

La Commissione, con risposta a quesito dell'ottobre 2012, è intervenuta in merito alle facoltà esercitabili da un iscritto che abbia maturato i requisiti per l'esercizio del diritto alla prestazione di previdenza complementare e che venga a trovarsi nelle condizioni di poter accedere al riscatto per cassa integrazione nella misura del 50 per cento della posizione.

Nel richiamare le disposizioni del Decreto, secondo le quali le facoltà di riscatto totale della posizione non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, è stato rilevato che nei confronti dei soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale soggiace a precisi limiti quantitativi. Si è quindi ritenuto che la maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza complementare da parte dell'aderente precluda allo stesso l'esercizio delle facoltà di riscatto considerate dall'art. 14 del Decreto.

Con altra risposta a quesito del dicembre 2012, è stato ammesso che, a seguito dell'esercizio dell'opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita. La restante parte della posizione potrà essere mantenuta presso il Fondo dando luogo alla relativa quota di prestazione in un momento successivo, su richiesta dell'iscritto.

Alcuni chiarimenti sono stati inoltre forniti nel gennaio 2012 in merito alla possibilità di concedere un'anticipazione a fronte della costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi, nel quale il coniuge dell'aderente conferiva un immobile, riservandosene l'esclusiva proprietà.

In proposito si è osservato che nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale contenga una riserva espressa di titolarità del bene in capo al coniuge che effettua il conferimento, non interviene alcun acquisto del diritto di proprietà in capo all'altro coniuge, che, pertanto, non è legittimato a chiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione. Infine, si è rappresentato che la costituzione del predetto fondo patrimoniale non legittima una richiesta di anticipazione per acquisto della proprietà neanche da parte dei figli, in quanto non comporta il sorgere in capo agli stessi di un diritto di proprietà sull'immobile conferito nel fondo, essendo del tutto eventuale il riconoscimento da parte del giudice della proprietà sul bene ai figli in caso di estinzione del fondo patrimoniale.

Orientamenti, Circolari e risposte a quesiti sull'adeguamento dei fondi preesistenti all'art. 6 del Decreto lgs. 252/2005 - Con gli Orientamenti dell'aprile 2012 la COVIP ha fornito indicazioni circa l'adeguamento degli statuti dei fondi pensione preesistenti alle previsioni del Decreto relative alla procedura per individuare i soggetti cui affidare la gestione delle risorse finanziarie.

Nel provvedimento si è rappresentato che le procedure di selezione previste dal Decreto devono trovare applicazione in tutti i casi di scelta del gestore delle risorse e, di conseguenza, oltre che per i gestori espressamente indicati nell'art. 6, comma 1, del Decreto, anche per le imprese di assicurazione con le quali si intenda stipulare contratti riconducibili ai rami I, III e V di cui al Decreto lgs. 209/2005. Ciò, avuto riguardo a